**DELIBERAZIONE N. 96**

**CONSIGLIO N. 11 DI DATA 18/12/2024**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE CON SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

| | | PRESENTI ALLA VOTAZIONE | ASSENTI ALLA VOTAZIONE |
|---|---|---|---|
| | Aventi diritto di voto: | | |
| 1. | Caterina Petrillo | X | |
| 2. | Massimiliano Ciarrocchi | X | |
| 3. | Alberto Aloisio | X | |
| | Senza diritto di voto: | | |
| | REVISORI DEI CONTI | | |
| 1. | Nazzareno Cerini | X | |
| 2. | Antonio Musella | X | |
| 3. | Rodolfo Fiocchi | X | |
| | CORTE DEI CONTI | | |
| 1. | Giuseppe Vella | X | |
| | IL DIRETTORE GENERALE | | |
| 1. | Anna Sirica | X | |

SEGRETARIO: Roberta Cecovini

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ATTESO** che Area Science Park e SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, negli anni:

- hanno sviluppato proficue collaborazioni in virtù di atti convenzionali, tra cui:
  - le recenti convenzioni stipulate con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per la realizzazione delle iniziative progettuali denominate "Valutazione automatica delle immagini diagnostiche tramite l'intelligenza artificiale sfruttando la capacità degli algoritmi di elaborare, identificare e classificare eventuali anomalie o lesioni a supporto degli operatori in ambito diagnostico" e "Supporto alla diagnosi di malattie rare tramite l'intelligenza artificiale abbreviando il percorso verso la diagnosi di malattie rare attraverso l'applicazione di tecnologie digitali avanzate che consentano il sospetto / identificazione di malattie rare";
  - l'accordo di cooperazione stipulato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione dell'iniziativa di formazione interna denominata "Pilot training programme for Mastering Analitics, Services and Rechnology to Exploit Research data for materials science (NFFA-DI) and life sciences (PRP) research infrastructures" nell'ambito dei progetti "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC) e "Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure" (NFFA-DI), finanziati nell'ambito del PNRR;
  - la convenzione quadro stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, l'Università degli Studi di Trieste e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio delle basi teoriche e sperimentali e l'applicazione della comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica;
- hanno anche cooperato in altri ambiti di mutuo interesse e, in particolare, nell'ottimizzazione delle attività di promozione della ricerca, di trasferimento tecnologico e di attrazione di talenti internazionali, attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e *management* della ricerca, all'interno delle attività afferenti all'accordo di programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (c.d. SiS FVG), sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021;

**CONSIDERATO** che è interesse di Area Science Park e di SISSA:

- consolidare i rapporti in essere, sviluppando di comune accordo nuove forme di collaborazione in un contesto formale, all'interno del quale esplorare ulteriori progetti di reciproco interesse, promuovere l'accesso del personale di ciascuna di esse ai laboratori e alle strutture di ricerca dell'altra, al fine di facilitare e incoraggiare i contatti e gli

scambi tra il personale di entrambe, nonché agevolare la partecipazione a iniziative congiunte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le progettualità correlate alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile;

- valorizzare l'appartenenza di entrambe al SiS FVG, che in base al succitato accordo di programma ha i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;

**DATO ATTO** che Area Science Park e SISSA intendono sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive finalità, normative e specificità, nonché regolare organicamente e facilitare la loro collaborazione scientifica e culturale, al fine di rafforzarla ed estenderla, attraverso la stipulazione di una Convenzione Quadro e di successivi atti e/o convenzioni e/o accordi di natura attuativa;

**PRESA VISIONE** del testo della Convenzione Quadro, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la realizzazione di programmi, azioni, iniziative e progetti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuazione di progettualità congiunte inerenti alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca in ambiti quali, ad esempio, il settore dell'idrogeno rinnovabile;
- co-organizzazione di corsi di perfezionamento congiunti, sulla scorta dell'esperienza maturata in virtù dell'iniziativa formativa in materia di gestione dei dati della ricerca, denominata "*Pilot training course in data management and curation*", negli ambiti scientifici oggetto dei progetti "*Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure*" (NFFA-DI) e "*Pathogen readiness platform for CERIC-ERIC upgrade*" (PRP@CERIC) a valere su fondi PNRR, volta a fornire ai partecipanti le conoscenze per la corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR, ossia di dati scientifici rispondenti alle caratteristiche di *Findability*, *Accessibility*, *Interoperability* e *Reusability*;
- instaurazione di una collaborazione scientifica in ambito *HPC/data science/data engineering* e *digital twin;*
- erogazione di servizi in ambito *data planning & curation*;
- svolgimento di attività di orientamento, informazione e studio in tema di proprietà intellettuale;
- creazione di poli di eccellenza scientifica, con ricadute applicative ed economiche a

beneficio del territorio;

**VISTO** l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

**RITENUTO**:

- di adottare il testo della suddetta Convenzione Quadro di collaborazione con SISSA, dando atto che sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di indicare quale referente per l'attuazione della Convenzione Quadro stessa _____ (*proposta: il dott. Salvatore La Rosa, Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione*);

**SU PROPOSTA** del Direttore Generale;

**CON VOTO** unanime;

**DELIBERA**

- di adottare il testo della Convenzione Quadro di collaborazione con SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, dando atto che sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di indicare quale referente per l'attuazione della Convenzione Quadro stessa _____ (*proposta: il dott. Salvatore La Rosa, Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione*).

IL SEGRETARIO

Roberta Cecovini

Roberta Cecovini

Firmato digitalmente da Roberta Cecovini
Data: 2024.12.20 13:29:49 +01'00'

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

CATERINA PETRILLO
20.12.2024 16:46:15 GMT+02:00

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA**

**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK** (di seguito e per brevità denominata "**Area Science Park**") con sede legale in Trieste, Padriciano 99, c.a.p. 34149 – codice fiscale e partita IVA 00531590321, rappresentata dalla prof.ssa Caterina Petrillo in qualità di Presidente e legale rappresentate in virtù del Decreto di nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca protocollo n. 228 del 19.02.2021

**E**

**SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (di seguito e per brevità denominata "**SISSA**") con sede legale in Trieste, Via Bonomea n. 265, c.a.p. 34136 – codice fiscale e partita IVA 80035060328, rappresentata dal prof. Andrea Romanino, in qualità di Direttore e legale rappresentante in virtù del Decreto di nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca protocollo n. 149 del 12.10.2021;

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o disgiuntamente come "la Parte"

**premesso che**

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle

linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- come rappresentato nel Piano Triennale di Attività, Area Science Park si impegna a sviluppare, potenziare e mantenere operative le proprie infrastrutture di ricerca nei settori delle scienze della vita, dei materiali e dei dati e le infrastrutture tecnologiche e dell'innovazione nei settori del digitale avanzato e delle energie sostenibili al fine di promuovere l'innovazione "*deep-tech*" ad alto rischio che nasce dalla ricerca di frontiera;
- SISSA è istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e

stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore;

- SISSA svolge attività di ricerca, pura e applicata, nelle discipline delle Aree Scientifiche di Matematica, Fisica e Neuroscienze, gestisce corsi finalizzati al conseguimento del titolo di *Philosophiae Doctor* (Ph.D.), equipollente al titolo di Dottore di Ricerca istituito con il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e disciplinato dall'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm., e può attivare master e altri corsi di studio e di alta formazione, oltre che istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei;
- SISSA, inoltre, promuove attività di ricerca e formazione in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze, potendo istituire a tali fini specifici *curricula* formativi e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
- Area Science Park e SISSA hanno già sviluppato proficue collaborazioni in virtù di atti convenzionali, tra cui:
    - le recenti convenzioni stipulate con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per la realizzazione delle iniziative progettuali denominate "Valutazione automatica delle immagini diagnostiche tramite l'intelligenza

artificiale sfruttando la capacità degli algoritmi di elaborare, identificare e classificare eventuali anomalie o lesioni a supporto degli operatori in ambito diagnostico" e "Supporto alla diagnosi di malattie rare tramite l'intelligenza artificiale abbreviando il percorso verso la diagnosi di malattie rare attraverso l'applicazione di tecnologie digitali avanzate che consentano il sospetto / identificazione di malattie rare";

- l'accordo di cooperazione stipulato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione dell'iniziativa di formazione interna denominata "*Pilot training programme for Mastering Analitics, Services and Rechnology to Exploit Research data for materials science* (NFFA-DI) *and life sciences* (PRP) *research infrastructures*" nell'ambito dei progetti "*Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade*" (PRP@CERIC) e "*Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure*" (NFFA-DI), finanziati nell'ambito del PNRR;
- la convenzione quadro stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, l'Università degli Studi di Trieste e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio delle basi teoriche e sperimentali e l'applicazione della comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica;

- negli anni, Area Science Park e SISSA hanno anche cooperato in altri ambiti di mutuo interesse e, in particolare, nell'ottimizzazione delle attività di promozione della ricerca, di trasferimento tecnologico e di attrazione di talenti internazionali, attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e *management* della ricerca, all'interno delle attività afferenti all'accordo

di programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (in prosieguo denominato "SiS FVG" o "Sistema"), sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021;

- è interesse di Area Science Park e di SISSA consolidare i rapporti in essere, sviluppando, di comune accordo, nuove forme di collaborazione in un contesto formale, all'interno del quale esplorare ulteriori progetti di reciproco interesse, promuovere l'accesso del personale di ciascuna Parte ai laboratori e alle strutture di ricerca dell'altra, al fine di facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra il personale delle Parti stesse, nonché agevolare la partecipazione a iniziative congiunte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le progettualità correlate alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile;
- è, altresì, interesse delle Parti valorizzare l'appartenenza di entrambe al SiS FVG, che in base al succitato accordo di programma ha i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel

Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;

- con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e SISSA intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive finalità, normative e specificità, nonché regolare organicamente e facilitare la loro collaborazione scientifica e culturale, al fine di rafforzarla ed estenderla;

**tutto ciò premesso**

**convengono e stipulano quanto di seguito**.

**Articolo 1 – Valore delle premesse**

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

**Articolo 2 – Disciplina dei rapporti tra le Parti**

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle clausole e disposizioni contenute:
   - nella presente Convenzione Quadro;
   - nei singoli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima;
   - in tutte le normative che regolano le attività oggetto della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa.

**Articolo 3 – Oggetto**

1. La presente Convenzione Quadro ha a oggetto la realizzazione di programmi, azioni, iniziative e progetti finalizzati al conseguimento degli

obiettivi di cui in premessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuazione di progettualità congiunte inerenti alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca in ambiti quali, ad esempio, il settore dell'idrogeno rinnovabile;
- co-organizzazione di corsi di perfezionamento congiunti sulla scorta dell'esperienza maturata in virtù dell'iniziativa formativa in materia di gestione dei dati della ricerca, denominata "*Pilot training course in data management and curation*", negli ambiti scientifici oggetto dei progetti "*Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure*" (NFFA-DI) e "*Pathogen readiness platform for CERIC-ERIC upgrade*" (PRP@CERIC) a valere su fondi PNRR, volta a fornire ai partecipanti le conoscenze per la corretta organizzazione e gestione dei dati in formato FAIR, ossia di dati scientifici rispondenti alle caratteristiche di *Findability*, *Accessibility*, *Interoperability* e *Reusability*;
- instaurazione di una collaborazione scientifica in ambito *HPC/data science/data engineering* e *digital twin;*
- erogazione di servizi in ambito *data planning & curation*;
- svolgimento di attività di orientamento, informazione e studio in tema di proprietà intellettuale;
- creazione di poli di eccellenza scientifica con ricadute applicative ed economiche a beneficio del territorio.

**Art. 4 – Modalità della collaborazione**

1. Compete alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i programmi, le azioni, le iniziative e i progetti da realizzare, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso gli atti e/o le

convenzioni e/o gli accordi di natura attuativa previsti e disciplinati dall'art. 5 della presente Convenzione Quadro, nonché definire congiuntamente gli strumenti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento regionali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- lo svolgimento di attività di ricerca e di supporto alla ricerca;
- lo svolgimento di attività formative e didattiche;
- la partecipazione alle attività promosse nell'ambito del SiS FVG, con particolare riferimento alle attività di sistema previste dalla programmazione di volta in volta vigente;
- la valutazione e la selezione di nuovi trovati, con particolare riferimento alle decisioni di primo deposito, mantenimento, prosecuzione ed estensione dei rispettivi titoli di privativa;
- la realizzazione di pubblicazioni scientifiche;
- il finanziamento e il cofinanziamento di assegni ovvero contratti di ricerca, di borse di studio e borse di ricerca, di borse di dottorato, di posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente alle modifiche della L. n. 79/2022 di conversione del D. L. n. 36/2022;
- l'associazione di personale alle attività di ricerca.

2. Le Parti si impegnano a collaborare compatibilmente con le proprie risorse, coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le

risorse umane, le strutture e le strumentazioni più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo, e, qualora reputino necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, incaricando anche soggetti esterni.

3. La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

**Articolo 5 – Atti, convenzioni e accordi attuativi**

1. La collaborazione tra le Parti è attuata mediante specifici atti e/o convenzioni e/o accordi costituenti parte integrante della presente Convenzione Quadro, posti in essere dalle strutture interessate, previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata, e aventi lo scopo di:
   - definire i contenuti e le modalità operative dei programmi, delle azioni, delle iniziative e dei progetti da realizzare di comune accordo;
   - disciplinare i rapporti tra Area Science Park e SISSA, regolando i termini e le condizioni dei rispettivi impegni sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario, con riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle attività, alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le Parti, all'eventuale utilizzazione delle rispettive strumentazioni e infrastrutture, alla sicurezza e alla protezione sanitaria, alla confidenzialità, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati dell'attività di ricerca con particolare riferimento alla

titolarità di eventuali brevetti, al trattamento dei dati personali, agli oneri finanziari e alla ripartizione degli stessi tra le Parti, agli eventuali contributi finanziari (nazionali e internazionali) provenienti da soggetti terzi e, infine, a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro.

2. Gli atti, le convenzioni e gli accordi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi, pubblici e privati, in qualità di parti contrattuali ovvero possono prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.
3. Qualora gli atti, le convenzioni e gli accordi di cui al comma 1 del presente articolo prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti devono agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.
4. La presente Convenzione Quadro non costituisce base per derogare alla normativa eurounitaria e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato.

**Articolo 6 – Referenti della Convenzione Quadro**

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Quadro le Parti designano quali referenti:
   - per Area Science Park: dott. Salvatore La Rosa;
   - per SISSA: prof. Gianluigi Rozza.
2. I referenti hanno il compito di proporre congiuntamente le attività

attuative della presente Convenzione Quadro nell'ambito dei programmi, delle iniziative, delle azioni e dei progetti individuati di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, attivandosi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso della loro esecuzione, verificandone periodicamente la realizzazione e mantenendo informata la struttura di appartenenza sul loro andamento.

3. I referenti che versino in situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) o di incompatibilità hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo. Al ricorrere di tali fattispecie, la Parte alla quale il referente afferisce provvede alla tempestiva sostituzione di quest'ultimo, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC all'altra Parte.

**Articolo 7 – Impegni di confidenzialità**

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale, agli studenti, ai professori, ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca e ai collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione Quadro e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, sulle informazioni e su tutti i risultati delle ricerche non ancora pubbliche svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro, che siano identificati come tali in maniera tangibile (di seguito indicati per brevità "Informazioni Confidenziali").

2. Ciascuna della Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione Quadro le Informazioni Confidenziali fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
   - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
   - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro; detti soggetti devono essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa;
   - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte

titolare delle informazioni stesse;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte deve restituire immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, deve distruggerne qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione Quadro o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione stessa può essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivono alla cessazione della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa, per qualsiasi ragione intervenuta, e devono essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti dà diritto all'altra Parte di risolvere per giusta causa la presente Convenzione Quadro e gli eventuali atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi stipulati in attuazione di essa. La Parte non inadempiente deve darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte egli atti convenzionali

si considerano risolti al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

**Articolo 8 –Proprietà intellettuale dei risultati**

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro rimangono di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce, dunque, ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali riconosciuti dalla legge agli autori e/o inventori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa interna di ciascuna delle Parti, la titolarità dei risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, è

determinata di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti e regolata da specifici accordi tra le Parti stesse, sottoposti all'approvazione degli organi competenti.

3. Salvo diversa pattuizione contenuta negli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro, i risultati delle attività attuative di quest'ultima, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, possono essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di utilizzare qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro può limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppino individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione Quadro stessa.

**Articolo 9 – Iniziative di comunicazione e pubblicazione dei risultati**

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.
2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa devono essere previamente concordate dalle Parti.
3. In ogni opera, evento o scritto, nel materiale e nelle attività di

comunicazione riguardanti le attività attuative della presente Convenzione Quadro deve essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

4. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa, ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili delle Parti ovvero con contributi autonomi e separabili, qualora le Parti abbiano convenuto di pubblicare in forma unitaria, sono pubblicati congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati e dei dati stessi. In tutti gli altri casi, comprendenti anche le partecipazioni congressuali o le azioni divulgative e di formazione, basate e/o citanti a qualsiasi titolo i suddetti dati e/o risultati, deve essere riconosciuto espressamente il contributo dell'altra Parte e deve essere dichiarata l'esistenza della collaborazione tra le Parti.
5. I contenuti della pubblicazione sono preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza, il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati e l'ordine degli autori. Con riferimento a questi ultimi, le Parti si impegnano ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, compresi i tecnologi e/o ricercatori e/o assegnisti di ricerca, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica.
6. Le Parti si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di

confidenzialità assunti ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione senza giustificato motivo. La pubblicazione può essere negata ovvero rinviata solo per ragionevoli motivi comunicati per iscritto all'altra Parte a mezzo PEC.

**Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale, anche in formazione, e dei collaboratori a vario titolo dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entri in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderli e di dare a essi esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non è possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea

vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo possono essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati può avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare deve utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività dell'Università e di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati sono conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa, nonché successivamente nel rispetto dei

termini prescritti e/o consentiti.

7. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono contattabili agli indirizzi di seguito riportati:
   - Area Science Park: rpd@areasciencepark.it;
   - SISSA: dpo@sissa.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e dare esecuzione alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle iniziative o dei progetti oggetto degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime disciplinano nei relativi atti, convenzioni o accordi le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

**Articolo 11– Spazi, attrezzature e servizi tecnici**

1. Per consentire lo svolgimento dell'attività realizzativa di specifici progetti

anche multidisciplinari e di iniziative attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 13 della presente Convezione Quadro e della normativa ivi citata.

2. Per la specificità e la regolamentazione normativa che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti si impegnano a concordarne le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole negli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti convengono di consultarsi per l'eventuale realizzazione comune di attività che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti attività di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica secondo le rispettive procedure autorizzative in essere.
4. In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti convengono di definire preventivamente l'eventuale riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

**Articolo 12 – Coperture assicurative**

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale dipendente,

collaboratore e in formazione impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa e, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

**Articolo 13 – Sicurezza**

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, studenti, professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo (di seguito e per brevità "lavoratori") occupati nelle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula dei medesimi. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività.
2. Le attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa possono

contemplare la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si fa carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e a agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:
   - valutazione dei rischi per le rispettive attività;
   - sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
   - informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
   - fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori e corretto impiego di essi da parte degli stessi.
5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li

esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzano presso le proprie sedi.

**Articolo 14 – Oneri finanziari e costi**

1. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione stessa, salvo che non sia diversamente specificato negli atti e/o nelle convenzioni e/o negli accordi stipulati in attuazione di essa.

**Articolo 15 – Clausola di limitazione di responsabilità**

1. Area Science Park non assume le obbligazioni di SISSA né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di SISSA.
2. SISSA non assume le obbligazioni di Area Science Park né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Area Science Park.
3. È esclusa ogni garanzia di SISSA per le obbligazioni contratte da Area Science Park; è parimenti esclusa ogni garanzia di Area Science Park per le obbligazioni contratte da SISSA.
4. Nessuna Parte trasferisce i propri diritti o delega le proprie obbligazioni

discendenti dalla presente Convenzione Quadro e dagli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione di essa a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non può essere irragionevolmente negato.

**Articolo16 – Durata, rinnovo e recesso**

1. La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dall'ultima sottoscrizione e può essere prorogata o rinnovata per ulteriori periodi quadriennali, a scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. La proroga o il rinnovo è formalizzato a mezzo scambio di PEC almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa.
2. Le Parti possono recedere dalla Convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi.
3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta ovvero di attività che rappresenti duplicazione di altre.
4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti, anche potenzialmente, occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti stesse.
5. In ogni caso il recesso deve essere comunicato all'altra Parte a mezzo PEC.
6. Le Parti convengono con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro che nessuna somma sia dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con

eccezione del caso previsto al comma 4 del presente articolo.

7. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.
8. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, gli eventuali atti e/o convenzione e/o accordi di cui all'art. 5 della presente Convenzione stessa possono restare in vigore e possono continuare a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

**Articolo 17 – Responsabilità per mancata sottoscrizione degli atti convenzionali attuativi**

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non ha nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione degli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro.
2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi atti, accordi e convenzioni eventualmente stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

**Articolo 18 – Clausola di legalità**

1. Sulla base di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva

autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti con il loro personale dipendente, collaboratore e in formazione sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione e nell'espletamento delle attività di cui agli atti e/o convenzioni e/o accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti convengono, inoltre, che costituisce motivo di risoluzione del presente Accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:
   - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
   - mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla presente Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
   - violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
4. Nelle ipotesi sopra indicate la presente Convenzione Quadro è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

**Articolo 19 – Comunicazioni**

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convezioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 5 della presente Convenzione Quadro stessa è ritenuta valida solo se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
   - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it;
   - SISSA: protocollo@pec.sissa.it e in c.c. valorisation@sissa.it;

   o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte può successivamente comunicare all'altra.

**Articolo 20 – Modifiche alla presente Convenzione Quadro**

1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche alla presente Convenzione Quadro per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
2. Qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conservano pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione Quadro. In tal caso, le Parti sostituiscono le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

**Articolo 21 – Legge applicabile e foro competente**

1. La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto italiano ed eurounitario, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, nonché a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi stipulati in attuazione di essa, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, è devoluta all'autorità giudiziaria del foro di Trieste.

**Articolo 22 – Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di SISSA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Trieste n. 166/2017 del 08.08.2017. Area Science Park provvede a versare a SISSA la propria quota di competenza pari al 50% (cinquanta percento), dopo aver ricevuto apposita nota scritta di rimborso della relativa quota di spettanza.
4. La presente Convenzione Quadro è registrata in caso d'uso ai sensi

dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R.. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Prof.ssa Caterina Petrillo

Per SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Il Direttore

Prof. Andrea Romanino